DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO

Art. 8

Modificazioni della legge 24 gennaio 1979, n. 18

Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) all'articolo 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Sono altresi' elettori i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che, a seguito di formale richiesta presentata entro e non oltre il novantesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni, abbiano ottenuto l'iscrizione nell'apposita lista elettorale del comune italiano di residenza.";

b) all'articolo 4 il secondo comma, introdotto dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1989, n. 9, e' sostituito dal seguente: "Sono inoltre eleggibili alla medesima carica i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilita' al Parlamento europeo previsti dall'ordinamento italiano e che non siano decaduti dal diritto di eleggibilita' nello Stato membro di origine.";

c) l'articolo 26 e' abrogato;

d) l'articolo 28 e' abrogato;

e) i primi sei commi dell'articolo 30 sono abrogati;

f) l'articolo 36 e' abrogato;

g) l'articolo 37 e' abrogato.

Versione in vigore dal 28 aprile 1994, non più in vigore dal 28 giugno 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo
Estremi	Decreto-legge 26 aprile 1994, n. 251
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-elezioni-al-parlamento-europeo-251-1994/art-8-modificazioni-della-legge-24-gennaio-1979-n-18/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it